

Regolamento del Centro Gioco, dei Centri Ricreativi e del Centro di Aggregazione per pre-adolescenti

Delibera Consiglio Comunale n. 101 del 15/7/2003

ART. 1- DEFINIZIONE

Il Centro Gioco, i Centri Ricreativi e il Centro di aggregazione sono strutture del quartiere, luoghi di incontro e di iniziative volte all'impiego del tempo libero e alla socializzazione dei bambini/e, ragazzi/e.

ART. 2 - FINALITA'

La finalità dei Centri è quella di integrare i processi educativi già avviati in famiglia e a scuola, attraverso la proposta di attività creative e ricreative, educativo-formative, didattiche ponendo sempre molta attenzione al vissuto personale del minore e alla realtà del quartiere.

ART. 3 - DESTINATARI

Il Centro Gioco è rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni.

Il Centro Ricreativo è rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni (Scuola Elementare e Scuola Media).

Il Centro di aggregazione per pre-adolescenti è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni (Scuola Media).

I minori che frequentano i Centri devono risiedere nel Comune di Ancona.

ART.4 - COLLOCAZIONE FUNZIONALE

Il Comune di Ancona gestisce tramite convenzione con Associazioni di Volontariato e/o ONLUS, il Centro Gioco, i Centri Ricreativi e il Centro di aggregazione per pre-adolescenti.

L'attività relativa è attribuita al Servizio Servizi Sociali Educativi e Sanità.

ART.5 - RICETTIVITA'

Il Centro Gioco può accogliere due gruppi di 20 bambini ciascuno (gruppo scuola materna e gruppo 1° ciclo scuola elementare)

Per ogni Centro ricreativo la ricettività è fino a 30 Minori; per il Centro di aggregazione fino a 20.

In caso di sovrannumero delle richieste per le ammissioni ai centri, si segue l'ordine di arrivo delle domande stesse.

In occasione di particolari e specifiche attività si possono apportare variazioni al numero di utenti, comunque solo dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del Responsabile U.O.Minori.

ART. 6- FUNZIONAMENTO

I centri sono aperti per 10 mesi l'anno, da settembre a giugno, con interruzione nei mesi di luglio e agosto.

L'attività nel Centro Gioco viene svolta per 4 giorni la settimana per 3 ore giornaliere, in orario pomeridiano, indicativamente tra le ore 16.00 e le ore 19.00.

Negli altri Centri l'attività viene svolta per 3 giorni la settimana per 4 ore giornaliere, in orario pomeridiano, indicativamente tra le ore 15.00 e le ore 19.00.

ART.7 - ISCRIZIONE

Le iscrizioni al Centro Gioco si ricevono c/o l'U.O.Minori e comportano il pagamento di una quota mensile da versare su apposito c/c postale intestato a Comune di Ancona Servizi Sociali - Servizio Tesoreria.

Le iscrizioni al Centro Ricreativo e al Centro di aggregazione comportano il pagamento di una quota mensile stabilita dalla Giunta Comunale.

Le Associazioni che gestiscono i Centri provvedono alla riscossione delle quote di iscrizione a titolo di quota parte del rimborso spese previsto dalla convenzione.

ART. 8- PERSONALE

Per l'espletamento delle attività educativo-ricreative, si provvede attraverso personale messo a disposizione dalle Associazioni di Volontariato e/o Onlus che svolge mansioni di "educatore - animatore " ed è in possesso dei seguenti requisiti:

– di base

Età: non inferiore agli anni 18

Idoneità fisica all'impiego

Assenza di condanne penali o carichi penali pendenti

– professionali

Educatore/
Animatore: – diploma di scuola media superiore attinente alle mansioni di scuola materna o di assistente Montessori o di assistente all'infanzia;

– oppure diploma di scuola media superiore (generico) ed esperienza lavorativa o volontaria di almeno 6 mesi con bambini/e - ragazzi/e di età 6/14 anni in settore educativo - ricreativo.

ART.9 - RAPPORTI CON I SERVIZI DISTRETTUALI

L'inserimento dei minori in situazione di svantaggio o con handicap seguiti dal servizio socio-educativo distrettuale, avviene previa autorizzazione del referente dei Centri e dopo un successivo incontro tra gli operatori che hanno in carico il caso e gli animatori del Centro.

L'inserimento è comunque subordinato al numero dei bambini frequentanti e al numero dei casi problematici già presenti nello stesso Centro.

Dopo un primo momento di presentazione del minore con difficoltà, sarà cura degli operatori del servizio programmare incontri di verifica successivi.

ART.10 - ATTIVITA'

All'interno dei Centri, le attività rappresentano lo strumento per raggiungere le finalità di integrazione dei bambini/e - ragazzi/e, la loro socializzazione, il superamento di difficoltà di ambientamento, l'apprendimento di tecniche manuali, lo sperimentarsi attraverso giochi motori e attività espressive.

Le attività dovranno essere differenziate e le proposte operative variate nell'arco della permanenza dei minori nella struttura, in maniera che l'offerta possa soddisfare le loro esigenze e le loro predisposizioni personali.

Verranno quindi privilegiati il lavoro di gruppo e l'autogestione di singole iniziative, ferma restando la funzione dell'animatore-educatore che dovrà proporre le attività, coordinarle nel momento dell'esecuzione, gestire le dinamiche di gruppo, collaborare con altre realtà del quartiere.

Le attività potranno spaziare dall'attività di manipolazione, di laboratorio, di bricolage al supporto nell'attività didattica (quest'ultima limitata ai Centri ricreativi e al Centro di aggregazione), alle attività ricreative rivolte a tutto il quartiere in collaborazione con altre agenzie educative quali la scuola, le Circoscrizioni e le parrocchie.

ART.11 - COORDINAMENTO COMUNALE

Il coordinamento comunale delle attività dei Centri spetta all'operatore comunale Referente del servizio, seguendo gli indirizzi operativi del Responsabile U.O.Minori.

Tale coordinamento si esplica attraverso l'offerta di consulenza agli operatori nella stesura della programmazione, rispetto alla quale vengono concordati i contenuti verificandone la realizzazione in itinere.

Sarà cura del Referente del servizio relazionare annualmente sull'andamento del Centro gioco, dei Centri ricreativi e del Centro di aggregazione.

ART. 12 - IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune di Ancona si impegna a:

- a) fornire all'Associazione/ONLUS una sede idonea deditamente attrezzata e arredata e priva di barriere architettoniche;

- b) sostenere gli oneri per quanto concerne le utenze varie (energia elettrica, consumo idrico, riscaldamento e telefono);
- c) provvedere all'assicurazione dei bambini iscritti;
- d) provvedere alle pulizie dei locali.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Associazione di volontariato affidataria per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

L'Associazione risponde dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto dell'organizzazione medesima o dei suoi dipendenti, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

Deve altresì provvedere alla copertura assicurativa degli operatori comprensiva di eventuali danni provocati dai bambini per colpa "in vigilando" del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura..

Nella polizza sopraindicata, il Comune di Ancona dovrà essere considerato terzo.